1867

N° 316

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Lunedì 18 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4001 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 maggio 1865, n° 2306, con la quale venne decretata la costruzione di due corvette a vapore e di quattro cannoniere;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le due corvette in costruzione, una a Venezia e l'altra a Castellammare, e le quattro cannoniere corazzate in costruzione, due a Castellammare e due a Livorno, prenderanno i nomi seguenti, e sotto tali denominazioni (allorchè verranno classificate secondo i proprii rispettivi tipi) saranno aggiunte alla tabella di armamento delle navi dello Stato, cioè:

Alla corvetta in costruzione a Venezia verrà apposto il nome *La Briosa;*

Alla corvetta in costruzione a Castellammare verrà apposto il nome *La Brillante;*

Alla prima delle cannoniere corazzate, che sarà varata a Castellammare, verrà apposto il nome *L'Audace;*

Ed alla seconda quello di *La Risoluta;*

Alla prima delle cannoniere corazzate, che sarà varata a Livorno, verrà apposto il nome *La Temeraria;*

Ed alla seconda quello di *L'Impavida.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. PESCETTO.

Il numero 4008 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 settembre 1867, n° 3956;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvati i regolamenti del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, e dell'amministrazione provinciale scolastica, annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 ottobre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

COPPINO.

Regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione tiene ordinariamente tre sedute, ciaschedun mese, in giorni determinati.

Quando il servizio lo richieda, può essere convocato in via straordinaria dal ministro presidente, o dal vicepresidente.

Art. 2. Le sue attribuzioni, oltre quelle conferitegli dalle leggi 13 novembre 1859, 17 ottobre 1860 e 16 febbraio 1861, sono le seguenti:

a) Chiama l'attenzione del ministro sui bisogni del pubblico insegnamento, esamina le proposte di legge che devono essere presentate al Parlamento, ed i regolamenti relativi.

I voti del Consiglio saranno pubblicati insieme con le proposte del ministro;

b) Riceve notizie di ogni cattedra che resta vacante nell'insegnamento superiore, e dopo avere raccolto il parere della facoltà dov'è la vacanza, vede se sia il caso di provvedere cogli art. 69 della legge 13 novembre 1859, e 20 della legge 16 febbraio 1861; e, quando ciò sia, propone al ministro il titolare.

Nel caso contrario, dietro invito del ministro, nomina la Commissione pel concorso;

c) Esamina e dà il proprio voto sulla parte materiale del bilancio della pubblica istruzione risguardante gli stabilimenti d'istruzione superiore;

d) Nomina i tre membri che secondo gli articoli 136, 137 della legge 13 novembre 1859, e 66, 67 della legge 16 febbraio 1861 fanno parte in ciascuna Università della Commissione per gli esami generali.

I rettori delle Università dovranno trasmettere prima della sessione degli esami generali la lista dei membri componenti queste Commissioni;

e) Esamina le ragioni dei professori che non hanno dato gli esami cui erano tenuti, ed allorquando non le giudica legittime, determina sullo stipendio dei medesimi la indennità per i supplenti;

f) Compone nel suo seno una Giunta di nove membri, la quale ha la direzione degli esami di passaggio dalle scuole secondarie alle universitarie nei modi che saranno stabiliti da speciale regolamento;

g) Procura l'esame delle opere pubblicate dai professori dell'insegnamento superiore e di quelle che gli sono trasmesse dal provveditorato, ed approva i libri di testo per l'istruzione secondaria e primaria.

Art. 3. Il numero dei membri del Consiglio superiore, ed il modo di loro nomina, sono quelli stabiliti dall'art. 6 della legge 13 novembre 1859.

Art. 4. Le proposte e le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, abbisogneranno della presenza di almeno undici consiglieri. In caso di parità di voti prepondera quello del presidente o del vice presidente.

Art. 5. Trattandosi di affari contenziosi o disciplinari, o di persone, le deliberazioni debbono essere prese a voti segreti. In tutte le altre questioni la votazione si farà per alzata e seduta.

Art. 6. Al principio di ogni seduta il segretario comunica al Consiglio superiore la nota degli affari a trattarsi dal medesimo.

Il riparto sarà fatto dal presidenre o dal vice presidente, che nomineranno la Giunta e i relatori, salvo i casi seguenti in cui sono designati dall'intiero Consiglio:

a) Quando si tratti di accuse contro funzionari della pubblica istruzione;

b) Di chiusura o di sospensione temporaria di un istituto d'insegnamento superiore;

c) Quando si abbia a riferire su proposte di leggi o di regolamenti per la pubblica istruzione;

d) Quando si abbiano a nominare Giunte esaminatrici per i concorsi alle cattedre, o a proporre un titolare a termini dell'art. 2, § *b*.

Ogni pratica avrà compiuto il suo corso presso il Consiglio quando su di essa sarà intervenuta una deliberazione.

Art. 7. Il Consiglio superiore custodirà nella propria segreteria una copia dello stato degli insegnanti negl'istituti superiori, nel quale saranno registrate quelle indicazioni che valgano a dare cognizione precisa della vita intellettiva dell'insegnante. Inviterà perciò i professori a volere mandare le loro pubblicazioni. Del giudicio di queste, come delle onorificenze che gl'insegnanti ottenessero presso altre nazioni, informerà il ministro.

A nessuno, senza permesso del ministro, potranno essere comunicate le note raccolte e conservate dal Consiglio superiore sul personale universitario.

Art. 8. Il ministro sceglie nel seno del Consiglio superiore cinque membri per formare una Giunta per le belle arti, alla quale sono aggregati dal ministro sei tra i più valenti cultori delle medesime col titolo di consiglieri onorari.

Art. 9. La Giunta per le belle arti ha le seguenti attribuzioni:

a) Propone al ministro le modificazioni da introdursi negli statuti o regolamenti delle Accademie di belle arti;

b) Dà il proprio avviso sugli acquisti che il Governo possa fare alle esposizioni di belle arti;

c) Stabilisce tutte le modalità relative a concorsi, a premi, ecc.;

d) Informa il ministro dello stato delle gallerie, dei monumenti, e di tutto insomma che riguarda le belle arti.

Art. 10. Nessun verbale, nessuna relazione e deliberazione, nessun estratto delle medesime potrà essere comunicato a persona estranea al Consiglio, senza permesso del ministro.

Art. 11. Sono abrogate tutte le disposizioni de' regolamenti contrari alle presenti.

Firenze, 20 ottobre 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
COPPINO.

Attribuzioni del provveditorato centrale.

Art. 1. Il provveditorato centrale ha la direzione di tutti gli affari che si riferiscono all'istruzione secondaria classica e tecnica ed all'istruzione primaria.

Quando esso delibera collegialmente, ha diritto d'intervenirvi il provveditore per la provincia dove è la capitale del Regno.

Art. 2. I due provveditori di prima classe attendono alla spedizione degli affari generali, l'uno per l'istruzione secondaria, l'altro per la primaria.

Art. 3. La parte letteraria e scientifica è commessa ai quattro altri provveditori, secondo la qualità della disciplina che a ciascuno è assegnata.

Art. 4. Ufficio principale del provveditorato è attendere alla vita intellettiva di servizio di ciascun professore.

Saranno perciò invitati gli ufficiali del pubblico insegnamento a trasmettere al ministro copia delle opere che abbiano pubblicato, o che vanno pubblicando.

Queste opere saranno esaminate a cura del provveditorato, ed i giudizi dati sulle medesime verranno iscritti nello stato di ciascun professore.

Sarà pure posta nota nello stesso stato delle onorificenze che i professori avranno riportato o da altri Ministeri, o da Governi esteri.

Art. 5. Il provveditore delibera collegialmente quando si tratti:

a) Di interpretare le leggi e i regolamenti che sono in vigore;

b) Di promuovere dal ministro provvedimenti che si credono opportuni al miglior andamento dei pubblici studi, ed alla maggiore diffusione dell'istruzione elementare e popolare;

c) Di proporre al ministro le nomine, le promozioni ed i trasferimenti degli ufficiali del pubblico insegnamento;

d) Di provvedere alla disciplina dei pubblici istituti;

e) Di proporre la distribuzione dei sussidi stanziati sul bilancio dello Stato a pro degl'insegnanti delle scuole elementari e popolari sulle relazioni dei Consigli provinciali scolastici.

I provveditori provinciali, invitati ad alcuna di tali sedute, hanno voto deliberativo.

Art. 6. Riferisce al ministro intorno alle opere veramente degne che si vanno pubblicando dai professori, e gli fa le opportune proposte di premi ed onorificenze.

Art. 7. Designa chi debba intervenire al Consiglio superiore, quando si trattano affari relativi all'istruzione secondaria e primaria.

Art. 8. Su ricorso presentato al ministro istruisce sulle cause che, giudicate dal Consiglio scolastico, sono deferite in via d'appello al Consiglio superiore.

Firenze, 20 ottobre 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
COPPINO.

Regolamento intorno all'amministrazione scolastica provinciale.

CAPO I. — *Presidenza e composizione dei Consigli provinciali scolastici e loro adunanze.*

Art. 1. Il prefetto della provincia ha la sopraintendenza generale di tutto che s'attiene alla istruzione classica, tecnica, normale, magistrale ed elementare, così pubblica come privata. Esso presiede il Consiglio provinciale scolastico.

Art. 2. Il provveditore agli studi ha la vigilanza immediata di tutte le scuole poste nella circoscrizione che gli è affidata, disbriga gli affari che vi si riferiscono, e tiene la presidenza del Consiglio provinciale scolastico, quando non interviene il prefetto.

Art. 3. Il Consiglio provinciale per le scuole si compone del prefetto, del provveditore e di sei consiglieri, de' quali due sono eletti dal ministro per la pubblica istruzione, due dal Consiglio della provincia, due dal municipio del capoluogo.

Art. 4. I consiglieri durano in ufficio un triennio, e possono essere rieletti.

Art. 5. Il Consiglio tiene le tornate ordinarie due volte al mese: le straordinarie quando il presidente lo reputa opportuno, o due consiglieri ne facciano domanda.

Le cause a trattarsi nelle adunanze straordinarie saranno indicate nel biglietto di convocazione.

Art. 6. Esso non può deliberare dove non siano presenti la metà più uno de' consiglieri: dopo la seconda convocazione sono valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Art. 7. I partiti si prendono a maggioranza di suffragi: a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 8. Uno dei segretari della prefettura assiste alle adunanze, ne stende gli atti, accennando i principali motivi delle deliberazioni, e se è d'uopo allegando i documenti.

Nella tornata susseguente gli atti sono approvati, e sottoscritti dal presidente, custoditi poscia dal provveditore, che ha facoltà di spedirne copia cui possa interessare.

CAPO II. — *Attribuzioni generali del Consiglio.*

Art. 9. Il Consiglio provinciale fa osservare le leggi ed i regolamenti nelle scuole poste sotto la sua giurisdizione.

Art. 10. In caso di irregolarità, disordini, abusi in qualsivoglia scuola o istituto ordina visite straordinarie; pei casi di urgenza fa chiudere temporaneamente quegli istituti, e ne riferisce al ministro per le provvisioni finali.

Art. 11. Nelle scuole o istituti privati, e nei seminari o stabilimenti congeneri, i quali non hanno in nessuna maniera obbligo di dare la istruzione primaria e secondaria, la vigilanza sua si restringe a quello che riguarda l'igiene, la morale e le istituzioni dello Stato; e a riconoscere se si tengono nei termini secondo i quali fu approvata l'apertura dell'istituto medesimo.

Art. 12. Esso cura l'esecuzione dei legati o dei lasciti pii fatti a pro dell'istruzione; esamina se siano rettamente amministrati; se rispondano alla volontà del fondatore, alle presenti leggi, ai bisogni dei luoghi; sollecita all'uopo le provvidenze occorrenti.

Art. 13. Invita ed eccita i Consigli comunali e gli istituti di beneficenza, che mirano in tutto od in parte alla istruzione od all'educazione, ad aprire asili d'infanzia, scuole serali o festive per gli adulti, biblioteche popolari circolanti.

Art. 14. Vigila sull'andamento delle scuole appartenenti ad opere pie, e dà conto al ministro del modo con cui sono condotte.

Art. 15. Trasmette ai sindaci gli specchi, nei quali deve essere descritto lo stato delle scuole di ciascun comune; commette ai delegati di raccogliere questi specchi e rimandarglieli colle loro osservazioni.

Su questi specchi compila la statistica, giovandosi pure delle notizie fornite dagl'ispettori di circondario sulle scuole visitate in quell'anno.

Art. 16. Risolve dubbi circa l'ammissione agli esami o alle scuole d'ogni maniera da esso dipendenti.

Art. 17. Propone al ministro le persone che per studi o per autorevole influenza possono essere elette all'ufficio di delegati scolastici.

Art. 18. Esamina ed approva i bilanci preventivi e i consuntivi dei pubblici istituti d'istruzione che da lui dipendono.

Art. 19. Convalida le elezioni degli istitutori e de' maestri interni fatte dai Consigli direttivi de' convitti nazionali.

Art. 20. Oltre all'adempimento degli obblighi che gli sono attribuiti da questo regolamento, ha facoltà di proporre al ministro quei provvedimenti che reputa utili al buono avviamento dell'istruzione nella provincia.

Art. 21. Avanti che si apra l'anno accademico forma e pubblica gli elenchi de' libri appropriati alle scuole, scrivendovi prima quelli che sono approvati dal Consiglio superiore; avvenendo che cassi dagli elenchi libri altra volta proposti, o ne inscriva de' nuovi, darà conto al Ministero delle ragioni che ve lo mossero.

Art. 22. Rivede d'anno in anno i decreti di classificazione delle scuole, e li emenda se le mutate condizioni il domandino.

CAPO III. — *Attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico rispetto alle scuole normali e magistrali.*

Art. 23. In principio dell'anno scolastico sulla relazione del provveditore trasmette al ministro i programmi didattici che ciascun professore ha compilato sulle istruzioni ministeriali e che ebbero l'approvazione collegiale del Consiglio; e in fin d'anno le relazioni de' professori medesimi.

Art. 24. Trasmette alla Deputazione provinciale l'annuale relazione del Consiglio direttivo sul profitto degli allievi sussidiati dalla provincia, aggiungendovi le osservazioni e le proposte sue proprie.

Art. 25. Dove il Consiglio direttivo abbia privato del sussidio, o esclusi dalla scuola allievi sussidiati, giudica del regolare procedimento e della retta applicazione della pena; e conferma o annulla la deliberazione, dandone avviso alle parti che possono appellarne al ministro.

Art. 26. Assegna il giorno dell'apertura degli esami che si danno pel conferimento delle patenti d'idoneità agli aspiranti maestri e maestre.

Concede ai medesimi dispensa dalla età.

Tra i più benemeriti insegnanti delle scuole secondarie normali ed elementari pubbliche elegge la Giunta esaminatrice. Questa è presieduta dal provveditore, o da persona da lui delegata, il quale prepara i temi e li custodisce per dissuggellarli dinanzi ai candidati e all'esaminatore assistente.

Art. 27. Compiti gli esami, il Consiglio rivede se nulla siasi fatto fuor di regola; e dove non apparisca, approva rimettendo al provveditore di spedire le patenti di maestro normale e di maestro elementare d'ambo i gradi.

Art. 28. Convalida i tirocini fatti: dispensa dal farli i maestri che danno sicurtà di migliore riuscita, o che si resero segnalati negli esami.

Art. 29. La relazione, il giudicio e i documenti dovranno dal Consiglio provinciale scolastico essere trasmessi al Consiglio superiore.

Art. 30. Le domande che con tale intento venissero porte, saranno esaminate da una Giunta che, sotto la presidenza del provveditore, discute i meriti e titoli allegati, ne riferisce per iscritto al Consiglio e dà il suo voto.

Dove questo non sia favorevole, non potrà per quell'anno porsi a partito la domanda.

CAPO IV. — *Scuole secondarie classiche e tecniche.*

Art. 31. Il Consiglio provinciale sopra le scuole, nel caso di concorsi alle cattedre di scuole secondarie, vede se le leggi e i regolamenti furono adempiti: e, aggiuntevi le sue osservazioni, invia al ministro la relazione della Giunta esaminatrice e i documenti allegati.

Art. 32. Giudica se conforme alle leggi siano ammissibili i postulanti al concorso ai posti gratuiti ne' convitti nazionali.

Art. 33. Classifica in ordine di merito, previo esame de' titoli da essi presentati, i giovani che aspirano ai posti gratuiti ne' licei, secondo l'articolo 198 della legge 13 novembre 1859.

Art. 34. Quando le scuole e gl'istituti privati vogliano dare esami di promozione in forma pubblica, esso chiama a far parte di quegli esami persone estranee alla scuola o all'istituto privato. Il numero di queste potrà essere pari a quello dei professori privati, non mai superiore.

Gli esami potranno essere dati nelle sale degli istituti privati.

Art. 35. A forma delle leggi e dei regolamenti esenta dalle tasse d'inscrizione o di esame gli studenti dei licei, ginnasi e delle scuole tecniche che ne siano meritevoli.

Art. 36. Chiedendosi dai comuni o dai corpi morali il pareggiamento a Regii di licei, di ginnasii o di scuole tecniche, delibera sul valore de' presentati documenti, da quelli infuori che riguardano insegnanti non muniti di regolare patente, che debbono essere riservati all'autorità centrale; comunica al Ministero le ragioni del suo voto favorevole.

Art. 37. Approva le elezioni fatte dai comuni o dalle fondazioni private de' professori titolari e reggenti o degli incaricati alle cattedre de' licei, ginnasi e delle scuole tecniche, semprechè le leggi e i regolamenti siano stati osservati, così nella forma delle elezioni, come nella scelta delle persone.

Art. 38. Decide le questioni e differenze d'ogni ragione sorte negli istituti scolastici pubblici o privati risguardanti le persone o le cose; salvo alle parti appellarsene al Ministero.

Art. 39. Determina il modo della festa letteraria istituita per decreto Reale 4 marzo 1864.

Designa l'uomo illustre di cui si avrà a fare commemorazione, e la commette ad uno fra i professori del liceo; e dall'elenco presentatogli dal preside prescegIie i giovani che tratteranno argomenti letterari.

CAPO V. — *Scuole elementari.*

Art. 40. Il Consiglio provinciale promuove, a termini delle leggi e dei regolamenti, in tutti i comuni e nelle borgate la istituzione di scuole elementari.

Approva le nomine dei maestri fatte secondo la legge, e le convenzioni fra maestri e comuni prima dell'apertura delle scuole.

Nell'approvare le nomine de' maestri comunali pon mente che siano, a condizioni pari, preferiti gli alunni delle scuole normali, ed insiste perchè gli stipendi non siano inferiori a quelli voluti dalla legge.

Art. 41. Non saranno convalidate le nomine e le convenzioni, se il maestro proposto sia sfornito di legali titoli d'idoneità all'insegnamento che assume;

Se lo stipendio attribuitogli sia inferiore a quello voluto dal decreto di classificazione;

Se vengano imposti ai maestri obblighi che non si confanno coi doveri delle scuole;

Se altrimenti siansi violate le leggi ed i regolamenti;

Se gli consti indubbiamente o della trascuratezza o della poca onestà dei maestri;

Se a condizioni pari non siano stati preferiti gli alunni delle scuole normali.

Art. 42. Concede temporanea facoltà di insegnare nel luogo in cui furono eletti, ai maestri sforniti di patenti, dove al tutto manchino altri che ne siano provveduti.

Art. 43. Esso è solo giudice competente del licenziamento dato ai maestri fuori del tempo stabilito dalle leggi o da convenzioni speciali.

Art. 44. Può approvare il licenziamento che il comune dia fuori del tempo al maestro per abituali negligenze dei doveri scolastici, per la trasgressione degli obblighi patteggiati, per la vita sgregolata e per fatti che mettano in compromesso la sua reputazione, sempre che il Consiglio informato con ogni diligenza abbia udite le discolpe del maestro invitato a difendersi a voce o per iscritto.

Art. 45. Quando il Consiglio abbia iniziato o sia per iniziare giudizi di tal fatta, la dimissione data dal maestro, e accettata dal comune, non li impedisce, nè li interrompe.

Art. 46. Esso elegge di ufficio maestri e maestre elementari, là dove il Consiglio comunale trascuri nominarli prima dell'apertura delle scuole, e di ufficio eziandio può dichiarare dovuto lo stipendio normale, se quello fissato dal comune sia inferiore a ciò che è voluto dalla legge.

Art. 47. Sorveglia e sollecita i Consigli comunali, perchè stabiliscano il numero delle classi voluto dalla popolazione, ed impostino nei bilanci le somme necessarie pel miglioramento delle fabbriche, e per la provvista delle suppellettili.

CAPO VI. — *Attribuzioni del provveditore.*

Art. 48. Il provveditore agli studi riferisce sugli affari che si trattano dal Consiglio provinciale, e sulle deliberazioni da esso fatte eseguire.

Art. 49. Egli vigila direttamente, eziandio per visite in persona, sopra le scuole mezzane, classiche e tecniche, sulle normali o magistrali e sulle elementari, non meno che sui convitti e sugli educatorii di qualunque nome, sì maschili come femminili.

Art. 50. È dell'ufficio suo dare norme ai presidi e direttori dei licei e ginnasi, e delle scuole tecniche e normali, ai delegati ed agl'ispettori scolastici, intorno all'esecuzione dei provvedimenti del Ministero.

Art. 51. Corrisponde per lettera col ministro e con tutti gli ufficiali dell'istruzione pubblica e privata che sono nella giurisdizione del Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 52. Accoglie ed esamina le domande di coloro che intendono di aprire istituti privati di istruzione e di educazione, a norma delle leggi e dei regolamenti; pubblica nel giornale ufficiale della provincia la licenza data, scrivendovi il nome degl'insegnanti.

Art. 53. Rivolgesi al procuratore del Re per l'applicazione delle veglianti leggi a coloro che tenessero irregolarmente aperte scuole private, convitti o pensionati, dove rimanessero senza effetto le inibizioni e prescrizioni da lui fatte ai contravventori.

Art. 54. Elegge e presiede la Giunta esaminatrice di quelli che aspirano al grado di maestro di lingue straniere, e conferisce la patente.

Art. 55. Compila il calendario scolastico per le scuole, e vi scrive l'elenco de' libri di testo approvati dal Consiglio superiore e dal provinciale scolastico. Rimette copia del calendario a tutti gl'istituti e ad ogni scuola elementare.

Art. 56. Rimette in tempo utile, sentito il Consiglio, gli alunni delle scuole secondarie che per gravi ragioni non avessero potuto dare gli esami di ammissione o di riparazione nella sessione di autunno.

Art. 57. Concede agli ufficiali ed insegnanti negli istituti governativi un congedo che non ecceda i dieci giorni, quando per casi urgenti ne facciano domanda; e di ufficio provvede alla temporanea supplenza, dandone avviso al ministro.

Art. 58. Annunzia l'apertura degli esami:

a) Di promozione, che si danno negl'istituti classici e tecnici nella sessione estiva;

b) Di ammissione e di riparazione che hanno luogo nella sessione autunnale;

c) Pel conferimento della patente di maestro elementare e normale;

d) Di patente per l'insegnamento di lingue straniere;

e) Di concorso ai posti gratuiti nei convitti delle scuole normali.

Art. 59. Sottoscrive gli attestati di promozione dei licei Regi e pareggiati, e quelli eziandio degli istituti privati dove gli esami furono dati in forma pubblica e da lui presieduti.

Pubblica nel giornale ufficiale della provincia i risultati di ciascuna scuola.

CAPO VII. — *Attribuzioni del delegato mandamentale.*

Art. 60. Il delegato mandamentale, come rappresentante del Consiglio provinciale scolastico, vigila su tutti gl'istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica, sui convitti ed in modo particolare sulle scuole elementari, curando nelle medesime tutto ciò che riguarda l'educazione morale e fisica.

Art. 61. Promuove la frequenza degli scolari alle classi cogli eccitamenti ai padri di famiglia e col concorso delle potestà locali, e la istituzione di scuole per gli adulti, e di biblioteche popolari, e di scuole infantili.

Art. 62. Sopravveglia all'adempimento de' lasciti a benefizio dell'istruzione; indaga se ve ne siano de' giacenti, e rivolgendosi, ove occorra, all'autorità superiore, ne procura l'effettuazione.

Art. 63. In occasione di visite degl'ispettori di circondario richiama la loro attenzione sulle condizioni particolari delle scuole, e sui fatti che possono richiedere attento esame degl'ispettori stessi.

Art. 64. Si pone in comunicazione coi sindaci del suo mandamento, presidenti delle Giunte comunali di statistica eletti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per compilare la statistica della istruzione elementare e degli illetterati dagli otto ai quattordici anni, e si procura le notizie esatte sul numero degli adulti illetterati, ricavandole dagli uffici dello stato civile per la parte che risguarda i matrimoni, dalle operazioni della leva e dai risultati ottenuti nella scuola degli adulti.

Art 65. Adempie le attribuzioni particolari che gli vengono affidate dal Consiglio provinciale scolastico, dal provveditore agli studi e dal Ministero.

Art. 66. Raccoglie dai sindaci del suo mandamento gli specchi loro trasmessi dal Consiglio provinciale scolastico per compilare la statistica delle scuole e li accompagna al Consiglio medesimo con le sue osservazioni.

CAPO VIII. — *Attribuzioni dell'ispettore di circondario.*

Art. 67. Ufficio precipuo dell'ispettore scolastico di circondasio è di visitare le scuole elementari e popolari d'ogni maniera per conoscerne la condizione materiale e morale, per vedere se le provvisioni scolastiche siano osservate, per dare ai maestri gli indirizzamenti che valgano a renderne più proficuo l'insegnamento.

Art. 68. Oltre a ciò adempie agl'incarichi che gli commettono il Consiglio provinciale ed il provveditore agli studi.

Art. 69. Sul principio dell'anno scolastico sottomette all'approvazione del provveditore uno specchietto delle scuole che si propone visitare entro l'anno, e ad ogni trimestre gli atti delle visite fatte.

Art. 70. Oltre alle visite suddette ha obbligo di fare quelle straordinarie che gli fossero commesse dal Consiglio provinciale, o per le quali fossegli delegata facoltà dal provveditore agli studi.

Art. 71. Reca a sollecita notizia della potestà scolastica provinciale tutto che possa richiedere pronti e speciali provvedimenti.

Art. 72. Nelle sue visite conferisce col delegato mandamentale intorno la condizione morale delle scuole, sicchè dallo scambievole comunicarsi de'consigli e degli intendimenti si accresca il numero delle scuole, la frequenza e il profitto negli alunni.

Art. 73. Riferisce al Consiglio scolastico sulle scuole da lui visitate, mandamento per mandamento, aggiungendovi gli specchietti che possono servire poscia alla compilazione della statistica delle scuole medesime.

Sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie al presente regolamento.

Firenze, 20 ottobre 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
COPPINO.

S. M. sulla proposta del ministro pei lavori pubblici ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti del 17 ottobre 1867:

Zecchetelli Francesco, ingegnere di 1ª classe nel genio civile, revocata la di lui ammissione a riposo e collocato in disponibilità per riduzione di personale;

Gautier Stefano, segretario di 2ª cl. nel Ministero dei lavori pubblici, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con RR. decreti del 20 ottobre 1867:

Siccardi avv. Giov. Battista, applicato di 3ª cl. nel Ministero dei lavori pubblici, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Bonfiglio Giuseppe, id. id. id., attualmente in aspettativa, richiamato in attività di servizio;

Corcia cav. Nicola, capo ripartimento di 1ª cl. nella cessata Direzione generale dei lavori pubblici a Napoli, in disponibilità, ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione di riposo.

Con RR. decreti del 3 novembre 1867:

Campiotti Angelo, aiutante di 3ª cl. nel genio civile, collocato in aspettativa, dietro sua domanda, per motivi di salute;

Pichi Vincenzo, misuratore assistente, id., id. idem;

Riva Vincenzo, ufficiale telegrafico di 5ª cl., id., id. id.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare ai signori prefetti del Regno intorno alla distribuzione delle offerte a favore dei feriti negli ultimi avvenimenti o delle loro vedove e orfani.

Firenze, 18 novembre 1867.

La S. V. conosce il decreto col quale S. M. assegna lire 50,000 da distribuirsi a coloro che rimasero feriti o malconci nei deplorevoli fatti ultimamente verificatisi, o alle loro vedove ed orfani. Ella non ignora pure certamente come, dopo la iniziativa presa dal Governo del Re, sorsero in molte provincie del Regno Comitati di generose persone, che s'addossarono il pietoso carico di raccogliere oblazioni private allo stesso scopo, e curarne la distribuzione. La S. V. non sarà rimasta stupita vedendo come a questa generosa e benefica disposizione rispondessero non solo gli Italiani, e primi fra essi i Membri di quell'Augusta Casa, che regnando in Italia ne assicura la sua unità, la sua indipendenza e la sua libertà, ma anche illustri stranieri.

Per mettere ora in atto le prese determinazioni, io prego la S. V. Ill^ma a volersi immediatamente occupare di questa bisogna nei modi seguenti:

Laddove sorse, sempre nel territorio della sua provincia, un Comitato che dia garanzie di moralità, e rassecuri i beneficandi che la sua azione è informata al solo scopo d'alleviare i loro dolori, senza spirito di parte, Ella verserà la parte della somma che il Ministero potrà mettere a sua disposizione nella Cassa del Comitato stesso, come oblazione governativa da distribuirsi nei modi che il Comitato giudicherà più spedienti. Là dove, sia per il piccolo numero degli individui che si trovassero nei casi contemplati dal R. decreto succitato, o per altre cause, un Comitato di questa natura non fosse sorto, Ella provvederà personalmente, o per mezzo delle autorità da lei dipendenti, o dei sindaci locali, alla distribuzione dei sussidii.

Sì nell'uno che nell'altro caso Ella veglierà a che il denaro assegnato non sia distolto dalla stabilita destinazione, ma vada direttamente ad alleviare la triste situazione di quelle persone cui esso è tassativamente destinato. Quanto alla misura del sussidio, al modo di assegnarlo, alla forma sotto cui esso possa essere dato, il sottoscritto lascia alla perspicacia e alla iniziativa dei Comitati e della S. V. il dividerlo, persuaso che dal perfetto accordo che regnerà fra loro ne nascerà quel benefico effetto che fu nella mente dell'Augusto nostro Sovrano nell'accogliere la proposta del Ministero, e di quanti concorsero colle loro spontanee offerte.

Il Ministro: GUALTERIO.

REGNO D'ITALIA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Si notifica che nel giorno di sabato 30 del corrente mese, incominciando alle ore *dieci* antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Generale Direzione, con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative alle *Obbligazioni al portatore*, create colla legge del 9 *luglio* 1850 (legge 4 agosto 1861, elenco D, numero 6), cioè:

1° All'abbruciamento delle *Obbligazioni* sortite nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso entro il corrente semestre;

2° Alla *trentesimaquinta* semestrale estrazione per le *Obbligazioni* da estinguersi in fine del corrente semestre, in via di rimborso, giusta la relativa tabella inserta nel Reale decreto del 5 giugno 1851.

Le *Obbligazioni* da estrarsi sono in numero di *duecento ventisette* sul totale delle 12,875 vigenti.

Alle *prime cinque Obbligazioni* che saranno estratte, oltre il rimborso di lire 1000, corrispondente al capitale nominale, sono assegnati i seguenti premii, cioè:

Alla 1ª estratta	. . . . .	L. 33,330	»
» 2ª »	. . . . .	» 10,000	»
» 3ª »	. . . . .	» 6,670	»
» 4ª »	. . . . .	» 5,260	»
» 5ª »	. . . . .	» 240	»
Totale dei premii		L. 55,500	»

Con successiva notificazione si pubblicherà l'elenco delle *Obbligazioni* estratte, quello delle *Obbligazioni* comprese in precedenti estrazioni, ma non ancora presentate pel rimborso, e il montare delle *Obbligazioni* abbruciate.

Torino, il 15 novembre 1867.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
CIAMPOLILLO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Il *Times* ha da Aden, 29 ottobre:

La brigata che precede la spedizione dell'Abissinia è partita per Zoulla in dodici navi. Si compone del 3° reggimento di cavalleria irregolare di Bombay, del 10° di fanteria indigena, di due compagnie di zappatori indigene di 453 uomini, di una batteria montata, di 467 cavalli e di 458 muli.

Nissuna notizia dei prigionieri.

— Si legge nel *Globe*:

Una grande miseria in questo momento desola l'East-End di Londra, e temesi che durante i mesi avvenire sia anco più grande dello scorso inverno. Non sembra che fino ad ora sia stato organizzato un sistema vasto che provveda a tutti i bisogni. Tutto è abbandonato agli sforzi individuali isolati o alle amministrazioni delle parrocchie. Paragonato anche alle cifre eccezionali dell'anno scorso il numero di coloro che sono assistiti a domicilio si è aumentato di 1000, e quello dei mendichi e vagabondi si è accresciuto nella proporzione di 3 contro 1, ora è di 230 contro 91 che si contava solamente nella settimana corrispondente dell'anno scorso. La miseria è grande nei quartieri di White Chapel, di Bethual Green e di San Giorgio nell'East. Non vi è dubbio che gran copia dei soccorsi della carità privata è assorbita da gente che ne hanno meno bisogno dei loro vicini più poveri. Se durante il verno che si avvicina tutte quelle oblazioni potessero concentrarsi in una cassa comune amministrata da un comitato generale e da comitati ausiliari, come fu fatto nel tempo della mancanza del cotone, dei veri ed efficaci soccorsi sarebbero dati a quelli che veramente li meritano, e il peso sarebbe meno grave sulla tassa dei poveri.

— Il *Morning Herald* pubblica il seguente dispaccio:

Dublino, domenica sera.

Uno strano bastimento ha errato per due giorni attorno alla baia di Blacksod, sulla costa di Erry. Pare una nave da guerra, ma non ha bandiera. Il secondo giorno il mattino ha tirato una salva di artiglieria partendo.

PRUSSIA. — La *Corrispondenza provinciale* di Berlino pubblica i seguenti particolari sulla nuova organizzazione della landwher:

L'organizzazione della landwher in Prussia si fonda sulla divisione del territorio dello Stato in distretti di landwher ciascuno dei quali doveva in addietro ed in caso di mobilizzazione fornire un battaglione di landwher di prima e di seconda chiamata ed uno squadrone di landwher. In ciascun distretto esiste un deposito che in tempo di pace deve approntare tutto il necessario per la formazione di questi corpi. Nello stesso tempo questa divisione serve al reclutamento dell'esercito permanente, alla ripartizione degli invalidi ecc.

In seguito all'ingrandimento della Prussia ed alla estensione della organizzazione militare prussiana agli altri Stati della Confederazione del Nord è necessario di fare quei cambiamenti in quella divisione.

Era il momento nello stesso tempo di introdurre alcune utili riforme.

I punti essenziali di quell'organizzamento ora terminato sono i seguenti:

Art. 1. Per ogni reggimento di fanteria di linea vi sarà un reggimento di landwher di due battaglioni collo stesso numero e lo stesso nome provinciale.

La fanteria della landwher annovererà novantaquattro reggimenti di 2 battaglioni ossia 188 battaglioni di riserva. In tutto oltre a 200 batt.

Bisogna aggiungervi quattro reggimenti di landwher della guardia di tre battaglioni ciascuno e la landwher del Granducato d'Assia.

Art. 2. La estensione dei distretti è regolata secondo la popolazione in guisa che due distretti formanti un reggimento costituiranno il deposito. In caso di mobilizzazione daranno gli uomini per il reggimento di infanteria di linea. In caso di mobilizzazione gli individui ritornano dunque nel corpo in cui hanno fatto il loro servizio attivo.

Art. 3. Nella divisione si è tenuto conto delle differenze di accrescimento della popolazione.

Art. 4. Dappertutto i confini dei distretti di battaglione e di compagnia della landwher si pongono d'accordo colle divisioni amministrative.

Art. 5. Per conseguenza si è rinunziato a dividere ciascun distretto di battaglione in quattro distretti di compagnia; ma secondo i bisogni vennero formati in ogni distretto di battaglione da tre a sei distretti di compagnia.

AUSTRIA. — *Consiglio dell'Impero.* — Camera dei deputati. — Seduta del 12 novembre:

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla Delegazione.

Toman constata che l'accordo coll'Ungheria è il punto finale del riordinamento dell'Impero, dirimpetto al quale devono tacere tutte le opinioni di parte. Nullameno l'oratore ha gravi timori sul progetto ora presentato. Il modo d'elezione delle Delegazioni, come viene proposto dalla Commissione, è contrario alla Costituzione. Il Consiglio dell'Impero ampliato fu eletto dalle Diete provinciali, e su tal modo di elezione devono essere basate anche le Delegazioni, e non si devono ledere i diritti dei regni e paesi. L'oratore non ritiene il progetto della Commissione nè opportuno, nè costituzionale.

Plener propugna la proposta della Commissione. Dice però che i timori esternati contro l'istituzione di un nuovo e importante corpo rappresentativo sono di certo giustificati, quando si consideri che esso deve decidere le questioni comuni più importanti del denaro e del sangue del popolo; pure necessità lo esige, dacchè l'Ungheria calcò questa via, e non si può fare altrimenti. Essa però sarà chiarita dal suo buon senso pratico della difficoltà di un tal modo (*bravo!*), e si troverà nell'aumentata fiducia un modo parlamentare più opportuno, sia pure col mezzo di Deputazioni (*applausi*). Prima necessità è quella di ricostituire una vita costituzionale, epperò egli raccomanda l'adozione della legge, e conchiude: Possa il Governo apprezzare condegnamente i gravi sagrifizii che fanno i paesi di qua del Leitha, mediante l'accettazione dell'accordo, e concedere finalmente ai popoli dell'Austria la libertà tanto ansiosamente desiderata. (*Bravo!*)

Mende è contrario alla proposta della Commissione, si unisce per vari motivi, che sviluppa, alla proposta governativa.

Skene rimane fermo al punto di vista strettamente centralista, e ritiene che quando pure venisse rigettato il progetto della Delegazione, l'accordo coll'Ungheria non ne verrebbe danneggiato. Sarebbero secondo lui da preferirsi delle Deputazioni, le quali di caso in caso discutessero sugli oggetti comuni. Dapprima non si voleva mai concedere nulla prima di ottenere qualche cosa; si deve insistere, dice l'oratore, per avere i diritti della libertà e poi si esaminerà se si debbano fare dei sagrifizi. Egli è contrario al progetto di legge perchè questo si oppone ai principii liberali. Ogni Governo, egli dice, potrà fare ciò che vuole mediante la Delegazione, come viene ora proposta, e temo che la storia abbia a dire un giorno d'una gran parte di questa Camera: « Essi avevano scritto sulla loro bandiera la parola *libertà*, per poi sotterrarla »; e per Dio! o signori, noi siamo in sulla via di meritare un tale rimprovero.

L'oratore propone infine di aggiornare la discussione della legge sulle Delegazioni fino a che sieno stabilite le condizioni materiali dell'accordo coll'Ungheria. (Appoggiato da 25 membri).

Ryger appoggia con sode ragioni la proposta Skene.

Pratobevera raccomanda di accettare la mano che viene pôrta dall'Ungheria, e coll'entrare nell'accordo, dare un esempio di abnegazione e del patriottismo austriaco, e conclude con queste parole: « Se mi trovo indotto quindi a raccomandare loro l'adozione del progetto della Delegazione, ciò avviene per l'intimo convincimento, che il bisogno e la necessità si presteranno a vicenda al cambiamento e al miglioramento di tale istituzione. Desidero vivamente che non si avverino mai le parole:

« *Fervescunt animi, concors discordia regnat,*
« *Omnia concurrunt, ut ruat imperium.* »

(*Vivi applausi a sinistra*).

Rechbauer dice essersi già deliberata una revisione della Costituzione di febbraio per riguardo ad un accordo coll'Ungheria, e quando si è incominciato in tal senso, conviene continuare. « Io sono pronto, dice l'oratore, a sagrifizi materiali; ma dobbiamo chiedere anche per noi piena libertà. Mi riservo, conclude, di fare proposta a suo tempo perchè la terza lettura della legge sulla Delegazione venga fatta soltanto dopochè la legge sulla revisione della Costituzione di febbraio e l'accordo finanziario coll'Ungheria abbiano ottenuta la sanzione imperiale. »

— Il *Corr. Bureau* manda da Vienna i seguenti telegrammi:

Vienna, 14 novembre.

Nella Camera dei deputati continua la discussione generale sulla legge della delegazione. Dopo che i deputati *Hanisch* e *Greuter* hanno parlato contro le proposte della Commissione, e dopo che il deputato *Herbst* dimostrò diffusamente la insostenibilità della proposta d'aggiornamento, il ministro barone de *Beust* prende la parola. Dice che anche egli non considera il progetto della delegazione come un ideale di vita costituzionale; che devesi attendere se veramente succederanno quelle dannose conseguenze che oggi si esagerano. Egli spera che i delegati saranno messaggeri di pace per l'impero. Il ministro de Beust combatte i rimproveri scagliati contro il Governo; dichiara che dovrebbe considerare l'aggiornamento come un voto di sfiducia contro il Governo; dichiara inoltre che tutte le leggi relative all'accordo e tutte quelle della costituzione debbano venire considerate come un tutto complessivo, e come tale venire sottoposte alla sanzione dell'Imperatore.

In seguito a ciò la proposta d'aggiornamento venne respinta a grande maggioranza.

Nella discussione speciale i §§ 1 e 2 vengono approvati con tutti i voti, meno quattro. — La prossima seduta avrà luogo martedì.

Vienna, 14 novembre.

Nella Commissione per l'accordo coll'Ungheria seguì una discussione a proposito del coprimento del disavanzo di ambe le metà dell'Impero per il 1866 mediante una comune operazione di credito, consistente nell'emissione di note. *Skene* e *Brestl* si pronunciarono contro l'emissione di nuove note. *Brestl* tacciò di ottimismo le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze nell'ultima seduta. Il *ministro delle finanze* rispose che ei non crede di essersi abbandonato a vedute ottimistiche. Qual uomo d'onore, egli non rimarrebbe al suo posto se non avesse la ferma convinzione che l'Austria potrà conservare il proprio credito. Bisogna però sorreggerlo; bisogna che la rappresentanza del popolo gli renda possibile di procurarsi i mezzi occorrenti. Ove ciò avvenga, egli opina che la situazione finanziaria non sarà tanto trista come viene asserito. *Winterstein* vuole che l'emissione di note avvenga soltanto nel caso straordinario dello scoppio d'una guerra; a questa opinione si associano *Plener* e *Berger*. Il relativo paragrafo fu respinto con una gran maggioranza; del rimanente, la legge venne approvata con lievi modificazioni.

— Da Vienna, 15 novembre, telegrafano all'*Havas*:

Stando a dispacci particolari di Smirne pubblicati dalla *Presse*, gli insorti candiotti avrebbero il 10 novembre diretto un attacco vigoroso contro le truppe turche. La lotta sarebbe stata vivissima, ed il corpo di Mehemet pascià avrebbe dovuto battere in ritirata.

I consoli di Russia, di Francia, di Prussia e d'Italia alla Canea, in una dichiarazione indirizzata al gran visir e ad Omer pascià avrebbero constatato l'inutilità degli sforzi fatti per far accettare agli insorti le proposte della Porta. Omer pascià avrebbe dichiarato che per vincere la resistenza della insurrezione gli bisogna oggimai ricorrere a mezzi estremi.

La *Nuova Stampa Libera* fa sapere che il signor de Prokesch Osten ha ricevuto per istruzione di informare la Porta che il gabinetto di Vienna è sempre animato a di lei riguardo da sentimenti di amicizia, e che esso mantiene inalterato il principio della integrità del territorio ottomano, ma di consigliarlo tuttavia di non opporsi alla inchiesta internazionale sugli affari di Candia e di accettarne il risultato finale.

La *Debatte* parla di un convegno che avrebbe luogo prossimamente tra il conte di Bismarck, il principe di Hohenlohe ed il signor de Varnbühler, ministro degli esteri del Wurtemberg.

RUSSIA. — L'*Havas* ha in data di Pietroburgo, 15 novembre:

L'*Invalido russo* e la *Gazzetta della Borsa* smentiscono la notizia data dalla *Presse* di Vienna, che il generale Ignatieff abbia presentato al Divano un progetto di riforma dell'Hatti-humayoun del 1856.

Questi giornali aggiungono che una tale pratica non concorderebbe nè cogli obblighi, nè colla posizione che risultano per la Russia dalla dichiarazione collettiva che venne testè rimessa a Costantinopoli.

TURCHIA. — Leggesi nell'*Osservatore triestino*:

Ci riferiscono da Priserendi, 3 novembre, che nei decorsi giorni gli abitanti del distretto di Ura-Setreit, eccitati da fanatismo religioso e da odio contro i limitrofi cristiani albanesi, rovesciarono con disprezzo una croce grande di legno che il popolo cristiano dei distretti vicini aveva innalzata nel confine tra i due territori.

Non appena scorsero due giorni, le tribù cristiane dei monti di Scialla e Sciosci, avutane notizia, corsero colle armi sopra luogo e sarebbero certamente piombate addosso ai turchi se il vescovo cattolico, monsignor Beriscia, non li avesse trattenuti per ventiquattro ore, per poter informare il pascià di Scutari nella speranza di aversi la dovuta riparazione.

Sembra però che in Scutari le autorità non vi abbiano dato troppo peso, poichè nessun messaggio pervenne da colà per calmare la irritazione di quei fieri montanari; nè fu presa a tempo alcuna disposizione per impedire il conflitto. Sicchè avvenne una zuffa accanita tra le due fazioni, nella quale restarono uccisi quattro turchi e quattro feriti, e cinque case furono incendiate, ed il bestiame e i mobili loro asportati dei cristiani come conquista di guerra.

Un giorno dopo questi avvenimenti ben tristi e deplorevoli il pascià mandò il proprio luogotenente che trovò acconcio di stabilire una tregua di dieci giorni per dar campo ai vari capi delle tribù montanare di venire a Scutari. Quivi col loro concorso si presenterà in giudizio la causa dei contendenti.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La *Gazzetta di Venezia* reca i seguenti ragguagli intorno all'arrivo in quella città delle LL. MM. i giovani sposi il re e la regina di Grecia:

S. M. il re di Grecia Giorgio I. e la sua augusta sposa giunsero in Venezia questa mattina (16 novembre) alle ore 9 1/2. Il ministro di Grecia accreditato presso la nostra Corte, il generale Treville, ed il duca di Sartirana, incontrarono in Udine le Loro Maestà, e le accompagnarono nel treno speciale che le condusse fra noi, salutato dalle artiglierie dei forti di Malghera e San Secondo. Alla stazione della nostra ferrovia, erano schierati un battaglione di guardia nazionale, ed uno delle RR. truppe; e stava attendendo il suo re la intera colonia greca, col console, i capi e i sacerdoti suoi.

Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta, il prefetto, il sindaco, il generale comandante la città e fortezza, l'ammiraglio comandante il dipartimento marittimo, il generale Robilant, il brigadiere Dezza, i colonnelli della guardia nazionale, barone Todros, nella rappresentanza del comandante, e principe Giovanelli; il numeroso e brillante stato maggiore della marina, dell'esercito e della guardia nazionale, e la Casa del principe d'Aosta, incontrarono le Loro Maestà elleniche al convoglio, mentre la banda musicale sonava l'inno reale, e le accompagnarono alla gondola, decorata della bandiera greca, e seguita da numerosissime gondole di Corte, del municipio, e private. La regina dei Greci dava il braccio al duca d'Aosta, il re alla duchessa. La moltitudine accorsa, malgrado il tempo piovoso, dimostrò col suo contegno la più lieta accoglienza agli eccelsi sposi, che presero alloggio all'*Albergo Danieli*, ove ricevettero più tardi le primarie autorità.

E nella stessa Gazzetta del 17 si legge:

Ieri, S. A. R. il principe Amedeo recavasi a visitare il re e la regina dei Greci, e portava al re le insegne dell'Ordine supremo dell'Annunziata, conferitegli da S. M. Più tardi le LL. MM. elleniche visitarono il Palazzo Ducale, la chiesa di San Marco, quella di San Giovanni e Paolo, e fecero, nelle gondole di Corte, il giro del Gran Canale. Alle ore 6, furono a Corte al pranzo loro offerto dal duca d'Aosta. Alle ore 8 e mezzo, si recarono presso S. A. I. la granduchessa Maria all'*Hôtel Barbesi*, a passare la sera.

Questa mattina furono alla chiesa dei Greci; e continuarono poi a visitare la città. Oggi vi è pranzo di gala a Corte, e questa sera illuminazione nella piazza di San Marco.

Domani le LL. MM. partono per Brindisi.

— Leggesi nella *Nazione* che la rappresentanza municipale di Arezzo, a proposta del Comitato promotore pel monumento europeo a Guido Monaco, volendo dimostrare il suo grato animo a S. M. il Re d'Italia, che accettava di essere il primo augusto protettore di tale nobile impresa, offrì all'altefata Maestà Sua la medaglia d'oro fatta coniare espressamente per ricordare il monumento. La medaglia anzidetta col relativo brevetto furono fatti ricapitare nelle auguste mani per mezzo del conte Demetrio Carlo Finocchietti, rappresentante in Firenze del Comitato promotore pel ricordato monumento. Sua Maestà, accettando colla sua consueta benevolenza il rispettoso omaggio della civica magistratura aretina, degnavasi far rispondere la seguente lettera al sindaco di Arezzo:

Gabinetto particolare di Sua Maestà.

Firenze, 6 novembre 1867.

Illustrissimo signor sindaco,

La medaglia d'oro con nastro, che la Commissione artistica promotrice del monumento europeo a Guido Monaco propose, e che la S. V. illustrissima, incaricata dalla rappresentanza municipale aretina, offrì e trasmise a S. M. il Re, nostro augusto sovrano, giunse gradita all'alta sua destinazione.

La Maestà Sua, essendosi campiaciuta d'accettare con vera letizia un oggetto che ricorda un nome venerato dall'arte, mi affida il lusinghiero incarico di esternare alla S. V. illustrissima la sua sovrana riconoscenza, mostrandosi, nella patriottica grandezza dell'augusto animo suo, maggiormente soddisfatta per aver contribuito col suo reale concorso e la spontanea partecipazione della colta Europa ad onorare con un monumento la memoria di un illustre italiano.

Nel compiere così gli ordini di Sua Maestà il Re, prego la S. V. illustrissima di partecipare i sensi sovrani a codesta onorevole Giunta municipale ed alla Commissione predetta, e di accogliere le attestazioni della mia più profonda stima e considerazione.

Il reggente il Gabinetto particolare di S. M.
N. AGHEMO.

Illustrissimo signor cavaliere
PIETRO MORI,
sindaco di Arezzo.

— Scrivono da Alessandria all'*Opinione*:

« La nostra esposizione e fiera, se devo argomentarlo dai preparativi, dall'entusiasmo con cui tutti i proprietari grandi e piccoli della provincia vi concorrono, dall'enorme quantità di vini che giungono da tutte le provincie d'Italia, va a riuscire splendidissima. Gli agricoltori cominciano a comprendere che è nel loro interesse d'uscire dall'apatia in cui sono rimasti sin qui, e si raggruppano ai loro Comizi onde collettivamente farsi promotori di tentativi onde accrescere, migliorare e spedire all'estero i propri prodotti.

« Forse già vi sarà noto che di qui si è fatta una grossa spedizione di vini in America per esperimento. Ebbene, le notizie giunte sulla sorte di essi sono le migliori, e già si ha in animo di farne parecchie altre.

« Il Comizio agrario in ciò merita molta lode. Esso è sempre alla testa d'ogni cosa, e composto com'è dei più ricchi e intelligenti proprietari, non può a meno che trascinarsi dietro il paese, con grande vantaggio dello stesso. Speriamo che il buon esempio sia imitato dappertutto. »

— La *Perseveranza* annunzia che proseguendosi a Milano nelle demolizioni della casa Cotta e Genzana in un angolo tra la via Speronari e la via Torino (già della Lupa), si rinvenne al dissopra dell'imposta di una bottega una pietra modellata a testa di lupa. Venne invitata la Commissione archeologica ad esaminare questo avanzo d'antichità. È noto che le celebri fabbriche d'armi milanesi erano sotto la denominazione della Lupa, nome che presero le vie contigue della Lupa e Lupetta.

— La *Provincia* di Pisa descrive ne' seguenti termini la solennità dell'apertura di quel R. Teatro Nuovo celebratasi la sera del 13 corrente:

Il R. Teatro Nuovo venne ieri sera aperto a pubblico spettacolo.

Già fino dalla sera precedente, dietro il desiderio manifestato dagli azionisti, il Teatro era illuminato ed aperto agli azionisti medesimi, alle loro famiglie ed a buon numero d'invitati.

La prova d'illuminazione non poteva esser più soddisfacente: ed il cav. Ottino autore del magnifico lampadario ne ebbe ben meritati applausi.

Appena calato il telone un plauso unanime ed un grido concorde di ammirazione levatosi da ogni parte manifestarono la viva impressione che questo lavoro aveva fatto sopra ogni parte del pubblico. Chiamato replicatamente al proscenio l'autore dovè affacciarsi a ringraziare.

Nullostante i plausi continuarono, e si fecero, se era possibile, ancora più vivi e più fragorosi quando il provveditore della Società unitamente all'architetto signor Giardi si presentarono a ringraziare il pubblico, il quale voleva attestare la sua gratitudine a chi con tanto zelo e tanta maestria ha dotata la nostra città di così insigne monumento.

La serata d'ieri sera fu ugualmente splendida. La scelta società intervenuta, il lusso e l'eleganza delle acconciature che meravigliosamente spiccavano sul fondo del Teatro e della tappezzeria, facevano della sala un luogo incantato.

Notammo specialmente il generale Cialdini insieme con la sua signora in un palco al 2° ordine, e buon numero di signori e signore venute per lo spettacolo dalla città e dai paesi circonvicini.

Fra le acconciature delle signore, molte ne distinguemmo di una bellezza e buon gusto veramente singolare.

In qualunque parte poi ci recassimo non udimmo che elogi ed ammirazioni. Persone competentissime in siffatto genere di giudizii, e provenienti da città rinomate pei loro teatri, come ad esempio Venezia, Napoli, Piacenza, Reggio, Bologna, non temevano di

affermare esser questo, tanto per la suonorità che per eleganza di forme e per novità di effetti gradevoli senza esser piccanti, il primo teatro d'Italia.

— La *Gazzetta del popolo* di Torino pubblica la seguente nota di A. Borella intorno a quella segheria Faraut:

Qualche mese fa ho scritto sui magnifici prodotti di questo opificio; ora devo tornare sull'argomento, perchè ho veduto altri oggetti fabbricati nel medesimo, che sono degnissimi d'essere conosciuti, e mi fanno sperare che l'industria nazionale possa, volendolo, gareggiare allegramente con la estera.

Il signor Faraut è riuscito con le sue seghe meccaniche a sottilizzare il legno sì fattamente, da farne cravattini, polsini, cinture, carte da visita, da tappezzerie o da altri oggetti. Ieri ne ho veduto dei campioni pregevolissimi, che presto saranno esposti al pubblico.

Questi lavori superano d'assai quelli di Francia e di Germania, e possono dare al paese un bel profitto. Quando essi saranno esposti, il pubblico dirà certamente che io ho avuto tutte le ragioni a lodarli, e a congratularmene con il signor Faraut.

— Il *Giornale di Roma* del 15 corrente porta il seguente ordine-circolare di quel ministro delle finanze G. Ferrari in data di Roma 8 pure corrente:

Attesa la scarsezza dell'olio di ricino, e dell'olio di mandorle dolci estratti nell'interno dello Stato, e la necessità di prevenire, segnatamente per viste sanitarie, le introduzioni clandestine di detti articoli, la Santità di N. Signore, avuto il parere della Consulta di Stato per le finanze, ed inteso il Consiglio dei ministri, ci ha autorizzato disporre in via provvisoria quanto appresso:

Art. 1. È permessa la introduzione dell'olio di ricino di estera provenienza col dazio di lire cinque per ogni cento libbre lorde, purchè ne sia riconosciuta la buona qualità dal visitatore sanitario.

Art. 2. È ridotto il dazio di introduzione dell'olio di mandorle dolci di estera fabbricazione da lire 53 75 a lire cinque per ogni cento libbre lorde, e viene anche questo assoggettato alla visita sanitaria per la ricognizione come sopra.

Art. 3. L'olio di ricino dichiarato per prodotto delle fabbriche delle provincie occupate, stante la difficoltà di distinguerne la originaria provenienza, sarà sottoposto al dazio medesimo di quello estero.

— Lo stato nuvoloso di questi ultimi giorni, scrive la *Lombardia*, c'impedì d'assistere ad uno de' più attraenti e più studiati fenomeni celesti. — Nella notte di mercoledì a giovedì (13 a 14 corr.) il nostro globo incontrò l'anello degli asteroidi, cioè incominciò allora la pioggia delle stelle cadenti.

Lo scorso anno un tale fenomeno fu osservato a quest'epoca in Iscozia, e si calcolarono a parecchie migliaia le meteore luminose che sembravano emanare la maggior parte da un punto del cielo, posto nella testa della costellazione del Leone.

Questo tema delle stelle cadenti assunse un nuovo interesse scientifico dopo la rimarchevole scoperta, fatta dall'illustre astronomo della nostra specola di Brera, cav. Schiaparelli, di un nesso intimo che sembra esistere tra le stelle cadenti e le comete, sotto il rapporto delle orbite e delle curve che descrivono negli spazii celesti.

A Parigi, nella previsione che le nubi avessero a disturbare le osservazioni astronomiche, o, nel caso di un tempo sereno, che il plenilunio avesse ad attenuarne l'effetto, fu disposta una ascensione aereostatica a quattro o cinque mila metri dal livello del suolo.

Quest'audace ascensione era diretta da Giulio Godard, col pallone *Gigante*, gonfiato ad idrogeno puro; e le osservazioni scientifiche dovevano intraprendersi sotto la direzione del signor Fonvielle. La partenza era annunciata mezz'ora dopo la mezzanotte del 13, qualunque fosse lo stato del cielo.

— All'*Osservatore Triestino* scrivono in data del 9 da Trebigne:

La malattia carbonchiosa manifestatasi fra gli animali bovini nel distretto di Bileo, va sensibilmente progredendo e si estese verso Ljubornic-Brda, che confina con Bilec. Siccome la massa della popolazione si ciba della carne di animali affetti da quella malattia contagiosa, vi hanno qui centinaia di persone ammalate di carbonchio. Perciò, affinchè quella malattia non faccia nuovi e più terribili progressi, quattro giorni sono la Commissione medica proibì che si macellino animali bovini o minuti senza il permesso di un medico che li abbia dichiarati sani.

— Un fatto finora senza esempi, dice il *Constitutionnel*, è avvenuto alla Sorbona. Un giovane sordomuto il signor Dusuzeau subiva questi giorni con esito felice le prove di baccelliere in scienze. Questo distinto alunno rispose per iscritto a tutte le quistioni che gli furono poste.

— Leggesi nella *Gazzetta della Croce*:

Ricaviamo da una lezione del professore Glaser i seguenti ragguagli intorno alla popolazione di Berlino. Questa capitale era nel 1864 vicinissima a 633,000 abitanti, dei quali 22,000 militari. La popolazione civile non noverava che 302,304 persone originarie di Berlino; il resto veniva dalle provincie (44 0/0), da paesi tedeschi (5 0/0) dall'estero (1 0/0). 130,671 capo di famiglia occupano quartieri direttamente appigionati da loro medesimi.

Di questo numero 40,099 ossia 32 0/0 sono nati a Berlino; 83,289 o 67 0/0 son nati altrove. Come in tutte le grandi città gl'immigranti sono adunque in maggioranza tra gli adulti. Gli ecclesiastici, gli scienziati, ecc., formano 1 0/0 della popolazione berlinese, gli artigiani 21 0/0, i negozianti e i fabbricanti 10 0/0, altri industriali 8 0/0, gli operai 9 0/0, i benestanti 7 0/0 e infine 12 0/0 d'individui senza mezzi regolari d'esistenza.

— Il 10 corrente morì all'Aja in età di 51 anno il cav. Borret, ministro della giustizia nei Paesi Bassi.

— Scrivono da Liverpool, 7 novembre:

Il Board of trade ha pubblicato le tavole sommarie della superficie dei terreni consacrati alle varie specie di coltura durante l'anno 1867 nella Granbretagna e nel tempo stesso il numero del bestiame allevato in Inghilterra, nella Scozia e nel Paese di Galles.

Questo documento fornisce alcuni dati interessanti se lo si confronta colla statistica agricola che fu pubblicata lo scorso anno.

La superficie de' terreni occupati dalle varie specie di grani nell'anno 1867 misurava in Inghilterra e nel Paese di Galles 7,941,578 acri in luogo di 7,291,244 dell'anno 1866, e nella Scozia 1,367,012 acri in luogo di 1,366,510 dell'anno 1866.

Le terre dell'Inghilterra e del Paese di Galles presentarono nel 1867 una superficie di 3,255,917 acri in luogo de' 3,275,293 del 1866, e nella Scozia una superficie di 115,118 acri in luogo de' 110,101 dell'anno scorso.

Il numero del grosso bestiame per l'Inghilterra e pel Paese di Galles sale a 3,818,435 teste nel 1866, a 4,017,790 nel 1867, e per la Scozia da 937,401 nel 1866 a 979,170 nel 1867.

I montoni dell'Inghilterra e del Paese di Galles i quali non rappresentavano nel 1866 che la cifra di 16,793,.04 teste, salirono nel 1867 a 22,097,286 teste. In Iscozia il numero di questo gregge sale da 5,255,077 a 6,893,603. È però da notare che i conti del 1866 fatti in occasione della peste bovina sono anteriori allo sgravamento; quindi una lacuna nella statistica dell'anno scorso.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il giorno 16 del prossimo dicembre alle ore 9 antimeridiane in una delle sale del Ministero per gli affari esteri avranno principio gli esami di concorso alle carriere dipendenti dal suddetto Ministero, cioè:

Per nº 4 posti nella carriera interna,
» » 4 posti nella carriera diplomatica,
» » 5 posti nella carriera consolare.

Per essere ammessi al concorso dovranno gli aspiranti far pervenire al Ministero prima del 20 novembre le loro domande corredate dai seguenti documenti muniti del bollo demaniale di lire 1 ed autenticati dalla competente autorità:

1° Certificato comprovante la nazionalità italiana;

2° Atto di nascita. Non saranno ammessi i giovani d'età minore ai 18 o maggiore ai 28 anni;

3° Attestato d'essere provveduti di sufficienti mezzi di fortuna per sostenere il volontariato all'estero, cioè se per la diplomazia godere d'un assegnamento oppure d'una rendita in proprio di lire seimila, se per i consolati di lire tremila;

4° Gli aspiranti alla carriera interna ed a quella diplomatica dovranno presentare l'attestato d'aver subito con approvazione l'esame di ammessione ad alcuna delle varie facoltà nelle Università degli studi dello Stato, o, trattandosi di giovani usciti dall'Accademia Militare o dal Collegio di marina, il diploma di nomina al grado di sottotenente o di guardia-marina. Gli aspiranti alla carriera consolare dovranno comprovare di essere laureati in legge od altrimenti abilitati all'esercizio dell'avvocheria o delle funzioni giudiziarie (art. 15 della legge 28 gennaio 1866).

Le domande dovranno essere scritte dall'aspirante stesso e dirette al *Ministero degli affari esteri*, coll'annotazione *domanda per gli esami* e contenere l'indicazione precisa del domicilio dell'aspirante.

Gli esami saranno scritti e verbali e verranno dati nelle due lingue italiana e francese a tenore del programma che segue:

Programma degli esami di concorso alle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.
Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
Della tutela.
Della proprietà.
Dei contratti e delle obbligazioni.
Teoria delle prove.
Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.
Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.
Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.
Dei reati commessi nei porti od in alto mare.
Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.
Società commerciali.
Prove dei contratti.
Lettere di cambio o biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Dell'inviolabilità della persona del principe.
Della responsabilità dei ministri.
Del Parlamento e sua divisione in due corpi.
Diritto elettorale - Sue varie forme.
Guarentigie costituzionali - Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti - Autonomia degli Stati - Principio di nazionalità.
Sovranità - Alta sovranità - Vassalli e tributarii - Protettorato - Territori neutri.
Diritto di guerra e di pace - Diritto dei neutri - Neutralità armata.
Blocco e sue condizioni - Diritto dei belligeranti - Non intervento - Trattati - Loro osservanza ed interpretazione - Adesione ai trattati - Proteste - Ricognizione ufficiale dei nuovi governi.
Diritti e privilegi d'ambasciata - Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.
Immunità extra-territoriale.
Diritto marittimo - Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri e compreso il Congresso di Parigi del 1856.
Principii del diritto privato internazionale - Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano - Diritti dello Stato sui forestieri.
Giurisdizione consolare in genere.
Giurisdizione consolare negli scali del Levante - Capitolazioni.
Estradizione - Principii pei quali è fondata in diritto - Reati per cui nel generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali - Ricchezza - Produzione di essa.
Valore - Varie formole recate innanzi per definirlo.
Della proprietà terriera.
Del lavoro - Divisione di esso - Del cambio - Del capitale.
Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.
Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.
Della concorrenza - Corporazioni del medio evo - Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.
Teorica della rendita.
Teorica della popolazione.
Della ripartizione della ricchezza.
Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e salarii.
Libertà di commercio - Sistema proibitivo e protettivo - Sistema coloniale.
Del consumo delle ricchezze - Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.
Delle monete.
Della circolazione.
Del credito - Banche - Altri istituti di credito.
Cenni storici sull'economia politica.
Primi scrittori italiani.
Scuola fisiocratica francese.
Adamo Smith e suoi continuatori.
Scuola socialistica e varie sue forme.
Scuola liberale.
Stato presente della scienza.

Storia generale - Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica - Grandi epoche storiche - Caduta delle Repubbliche Greche - Caduta della Repubblica Romana - Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia - Feudalità e suoi effetti — Impero di Carlo Magno - Origine e progressi dell'Islamismo.
Crociate - Invasioni ottomane in Europa - Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Scoperta d'America e suoi effetti - Regno di Francia e sua crescente forza ed influenza.
Riforma religiosa e suoi effetti massimamente politici.
Carlo V e grandezza di Spagna - Guerra di Fiandra - Guerra dei trent'anni - Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.
Rivoluzione inglese - Cacciata degli Stuardi - Costituzione e grandezza dell'Impero Britannico - Luigi XIV - Guerra della successione di Spagna - Pace di Utrecht - Pietro il Grande - Formazione dell'Impero Moscovita - Guerra della successione d'Austria - Formazione della Monarchia Prussiana - Trattato d'Acquisgrana - Spartimento della Polonia.
Indipendenza degli Stati Uniti d'America.
Rivoluzione francese - Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.
Pace di Presburgo - Abolizione dell'Impero Germanico.
Trattati del 1815.
Conquiste della Russia sulla Turchia dalla metà del secolo scorso - Trattato di Adrianopoli e di Unkiarskelessi.
Istituzione del Regno di Grecia.
Formazione del Regno dei Belgi.
Guerra di Crimea - Congresso e trattato di Parigi.

Storia d'Italia dopo Carlo Magno.

Repubbliche Italiane - Cause della loro prosperità e decadenza - Lega Lombarda - Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie - Venezia e il Ducato di Milano - Lega di Cambrai - Caduta di Firenze - Vicereame Spagnuolo - Austria in Lombardia - Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli - Riforme civili anteriori alla Rivoluzione francese - Conseguenze di questa in Italia - Ristaurazione.
Origine e vicende degli Stati della Chiesa.
Storia della Casa di Savoia - Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia.

Geografia fisica - Nozioni generali elementari - Vie marittime di comunicazione fra le varie parti del globo.
Geografia politica - Principali Stati d'Europa e di America.
Loro posizione geografica - Loro confini - Potenza loro rispettiva per popolazione, esercito, naviglio, produzioni e commercio - Fiumi internazionali.
Calligrafia.
Nozioni di statistica.
Lingue straniere - I candidati dovranno conoscere una lingua straniera fra le più usate in Europa, oltre la francese.

Firenze, addì 15 ottobre 1867.

L'inviato straordinario e ministro plenipotenziario ff. di segretario generale
MELEGARI.

MINISTERO DELLA MARINA.

Notificazione.

Avendo il Ministero della marina determinato di protrarre al mese di gennaio 1868 l'apertura degli esami di concorso per nº 12 posti di medico di corvetta di 2ª classe nel corpo sanitario marittimo, giusta quanto era stabilito dalla notificazione ministeriale in data 20 agosto 1867, gli esami suddetti avranno luogo ne' tre dipartimenti marittimi nel modo seguente:

Nel 1º dipartimento con sede a Genova principieranno il giorno 7 gennaio p. v.

Nel secondo dipartimento con sede a Napoli il giorno 19 detto.

Nel 3º dipartimento con sede a Venezia il giorno 31 detto.

Resta pure stabilito che il tempo utile per la presentazione delle domande e dei documenti è prorogato ai 20 del p. v. mese di dicembre.

Firenze, addì 8 ottobre 1867.

F. PESCETTO.

La giurisdizione ecclesiastica in Sicilia è da secoli regolata da norme speciali e rileva in gran parte dal tribunale della Monarchia, istituzione propria di quell'isola e che tuttora vi è in essere.

Nell'undecimo secolo Ruggero di Normandia si era reso benemerito della civiltà e della cattolica religione cacciando di Calabria e di Sicilia i Saraceni e ponendo fine alla dominazione araba in quelle provincie. Egli aveva dopo di ciò sottoposto alla giurisdizione della Sede di Roma la Sicilia, che prima dipendeva dal Patriarca di Costantinopoli. Urbano II per rimunerarlo di così larghi benefizi, con apposita Bolla gli conferì la qualità di suo legato *a latere* per le bisogne religiose dell'isola con promessa che la Santa Sede non vi manderebbe altro legato senza il consenso di Ruggero e dei successori suoi. La qualità di legati *a latere* diede autorità amplissima ai sovrani di Sicilia sopra le materie giurisdizionali e soprattutto il clero. I principi che si succedettero su quel trono delegarono queste loro facoltà ad un giudice, che fu detto della Monarchia, il quale di tutte le cause ecclesiastiche, sì civili che criminali, conosceva, cosicchè il clero secolare e regolare non a Roma era veramente soggetto, ma al principe.

Siffatta istituzione, agramente sopportata da Roma, aveva dato luogo a frequenti conflitti fra la Curia pontificia e la podestà civile; ma era però rimasta in piedi senza alcuna mutazione per circa seicento anni quando, sotto il pontificato di S. Pio V, il re Filippo II aderiva a nominare giudice della Monarchia un ecclesiastico e non più un laico, come erasi per lo innanzi usato.

Erano però in quel tempo già tanto cresciute le pretese della Corte di Roma che, come le storie ricordano, Filippo II vedevasi costretto a protestare al Concilio di Trento contro qualunque diminuzione del privilegio della Legazia; ed anzi perchè tre capitoli veramente l'offendevano, furono esclusi dall'esecutoria accordata in Sicilia ai decreti del Concilio. Nè i sovrani di Spagna, successori di Filippo II, che sino alla pace di Utrecht governarono la Sicilia, si mostrarono meno di lui gelosi delle prerogative ecclesiastiche, inerenti alla Corona sicula. Avendo il cardinale Baronio nell'undecimo tomo degli Annali ecclesiastici assunto l'impegno di dimostrare che la Bolla di Urbano II non aveva valore, Filippo III faceva bruciare il volume e sopprimere tutto ciò che risguardava la Legazia di Sicilia nell'edizione del libro del Baronio, pubblicatasi nei dominii di Spagna.

Questi fatti dimostrano quanta importanza attribuissero i regnanti di Spagna a conservare integri quei privilegi antichi della potestà civile di Sicilia nelle materie di giurisdizione ecclesiastica.

La lotta incominciata sotto la dominazione spagnuola, sostenuta poscia per breve intervallo di tempo dal duca di Savoja, terminava alfine con un accordo fra Roma e la Casa d'Austria, divenuta signora di Sicilia, dopo che una Congregazione di cinque cardinali appositamente riunita ebbe a riconoscere che le pretese dei sovrani di quell'isola erano fondate, conformi alle dottrine cattoliche, ed appoggiate al testo di costituzioni pontificie.

Revocando i decreti dei suoi predecessori e sovratutto quello di Benedetto XIII, emanato appunto dopo l'accordo fatto con Casa d'Austria, l'attuale Pontefice con sua Bolla del gennaio 1864 ha preteso abolire i privilegi della Legazia Apostolica di Sicilia; ma siccome il nuovo decreto pontificio non avrebbe potuto essere promulgato in Sicilia, perchè mancante dell'*exequatur* necessario per dargli forza obbligatoria e valore, così avvenne che sino a questi ultimi tempi non si sentisse far motto della Bolla del 1864 e che in Sicilia il magistrato della Monarchia continuasse senza ostacoli ad esercitare la sua giurisdizione.

Se non che avendo il Pontefice ordinato che addì 10 ottobre di quest'anno la Bolla in discorso fosse affissa alle porte di San Giovanni Laterano; ed avendo al tempo stesso dichiarato che quella pubblicazione dovesse bastare anche per la Sicilia, il Governo del Re, fermo nel principio che nessun atto di tal natura potesse avere efficacia, se non quando fosse promulgato nelle forme regolari e munito del sovrano *exequatur*, non ha esitato a ricordare a quali conseguenze si esporrebbero coloro che tentassero di dare a quel decreto pontificio una forza obbligatoria che non può essergli riconosciuta.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 17.

La *Gazzetta di Spener* annunzia che la Sassonia e il Baden non prenderanno alcuna decisione circa la Conferenza per la questione romana che sulla base di una dichiarazione collettiva degli Stati della Germania.

Monaco, 17.

Il Consiglio dei ministri si è riunito per deliberare sulla questione della Conferenza. S'ignora quale deliberazione abbia preso.

Berlino, 18.

Alcuni Governi accetteranno la Conferenza verbalmente e provvisoriamente, soggiungendo che per formulare un'adesione officiale avrebbero bisogno di conoscere le basi delle decisioni da prendersi e le disposizioni del Papa e dell'Italia. — Tale è probabilmente la risposta della Prussia.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 17 novembre 1867, ore 8 ant.

Il barometro è sceso di 7 mm. nel nord e di 4 nel sud; le pressioni sono sotto la normale soltanto nel nord di 6 a 8 mm.; pioggia e cielo nuvoloso su tutta la Penisola; mare agitato e grosso nel Mediterraneo; forti i venti di mezzogiorno e libeccio.

Qui il barometro è stazionario.

Continua la stagione burrascosa e piovosa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 17 novembre 1867.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 750,0	mm 751,0	mm 751,0
Termometro centigrado	15,5	14,0	12,0
Umidità relativa	80,0	75,0	81,0
Stato del cielo	pioggia	pioggia	sereno e nuvoli
Vento direzione / forza	SO debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima .... + 19,0
Temperatura minima .... + 12,0
Pioggia nelle 24 ore .... mm. 10,8
Minima nella notte del 18 novembre. + 10,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO DELLA PERGOLA — Riposo.
Domani, 10, rappresentazione dell'opera-ballo del maestro Meyerbeer: *La Stella del Nord.*

TEATRO PAGLIANO — Riposo.
Domani, 19, rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Ernani.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Marianna — La gatta tanto fa che ci lascia lo zampino.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Lupi rappresenta: *La morte di Domenico Zampieri.*

TEATRO NAZIONALE, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *Pipelet*, del maestro Ferrari — Ballo: *La figlia del saltimbanco*, del coreografo G. Coluzzi.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 18 novembre 1867)

VALORI		Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Nominale	Prezzi fatti
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		50 75	50 70	50 82 1/2	50 80	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 ottob. 1867		67 1/2	67 »	» »	» »	» »	
Id. 3 0/0	god. »		34 25	34 »	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	1515	1500	» »	» »	» »	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. C D	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 ottob. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	398 »	396 »	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	400 »	397 »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	51 1/2	
3 0/0 idem	» 1 ottob. 1867		» »	» »	» »	» »	35 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	27 85	27 81
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	110 5/8	110 3/8
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		22 15	22 12
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 50 80 - 82 1/2 fine corr. — 50 70 per cont.

Il sindaco: A. MORTERA.

Ministero della Marina

Avviso d'asta.

Sono a provvedersi alla R. marina nel 1° dipartimento durante l'anno 1868 tele olone e cotonine per la complessiva somma di lire it. 61,000.

Le condizioni d'appalto risultano dal relativo capitolato, che è visibile tutti i giorni presso il Ministero della marina, e presso i Commissariati generali dei tre dipartimenti marittimi.

Il deposito a farsi in garanzia del contratto è di lire 12,200.

L'impresa formerà un solo lotto e si procederà all'aggiudicamento nel modo seguente:

Tutti coloro che vorranno concorrere dovranno trasmettere al Ministero della marina, per mezzo della posta con piego assicurato, le proprie offerte unitamente al certificato dell'eseguito deposito a garanzia del contratto a stipularsi. Il piego sarà fatto in modo che il certificato suddetto sia separato dalla scheda contenente l'offerta, la quale dovrà essere chiusa in busta suggellata.

I pieghi contenenti le offerte dovranno essere consegnati alla posta entro tutto il giorno 29 del corrente mese, senza di che le medesime non saranno ammesse. Dovranno scriversi accanto all'indirizzo le seguenti parole: « Offerta per la fornitura di tele olone e cotonine, di cui in avviso d'asta del giorno 15 novembre 1867. »

Al mezzodì del giorno 4 dicembre le offerte raccolte saranno da apposita Commissione nella sala d'incanti del Ministero della marina pubblicamente aperte, e l'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato a colui, il cui partito sarà trovato migliore in confronto degli altri e della scheda dell'Amministrazione.

Tutte le offerte presentate e il nome dei concorrenti e del deliberatario provvisorio saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; ed in essa come pure negli avvisi che saranno diffusi per notificare l'avvenuto deliberamento, sarà indicato il modo necessario a seguirsi per presentare l'offerta del ventesimo nel termine fissato di giorni 15 dalla data dei suddetti avvisi e della nota inserta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il deliberatario dell'appalto depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 500 per le spese di stampa, d'incanto e di stipulazione.

Firenze, 15 novembre 1867.

Il segretario ai contratti
3660 Celesia.

Comunità di Castiglione della Pescaja

AVVISO DI CONCORSO.

Il sindaco del comune suddetto rende noto:

Che in seguito all'avvenuta morte del titolare signor Giuseppe Lazzeri è venuto a vacare in questa terra il posto di maestro elementare, cui è annesso l'annuo stipendio di lire 900.

Gli obblighi inerenti a tale impiego risultano dal regolamento approvato per le scuole del comune, che trovasi ostensibile nella segreteria comunale per chiunque voglia prenderne cognizione.

Gli insegnanti che volessero concorrere a detto posto dovranno inviare all'uffizio comunale, entro 15 giorni dal dì dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, franche di posta le loro domande in carta bollata, corredate del relativo diploma, certificati di moralità, fedi di specchietto e di nascita.

Dalla residenza municipale, li 15 novembre 1867.

Il sindaco G. Spadini. — *Il segretario capo* C. Chiellini.
3734

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso al posto di maestro elementare nel villaggio di Fibbiana in questo comune, al quale va annesso l'annuo stipendio di L. 400.

Chi volesse aspirarvi dovrà entro il 15 decembre prossimo far pervenire a quest'uffizio comunale, franca di porto, la propria istanza redatta in carta da bollo, e corredata dei documenti comprovanti:

La nazionalità italiana;
La patente di abilitazione;
Di avere raggiunta l'età stabilita dalla legge, e
I buoni requisiti di moralità e di specchietto.

Dall'uffizio comunale di Montelupo Fiorentino.
Li 12 novembre 1867.

Il Sindaco
3715 Gio. Andrea Nardi.

AVVISO.

Il sottoscritto sindaco rende noto che, attesa la spontanea renunzia del signor dottor Rodolfo Fattori, è aperto il concorso alla vacante condotta medico-chirurgica di Rio Marina, alla quale è annesso l'annuo stipendio di lire 1,732, indipendentemente dalle lire 168 annue che l'Amministrazione delle RR. Miniere del Ferro suole accordare al titolare pel servizio dei suoi dipendenti.

Gli oneri sono:

1° Prestare intiera cura gratuita agli abitanti di detto centro, eccettuati i non comunisti e gli affetti da malattie acquisite; 2° risiedere costantemente in detto centro, e non potersi allontanare senza permesso dell'autorità competente; 3° supplirsi reciprocamente in caso di malattia o di legittima assenza coll'altro titolare della condotta di Rio Castello, restando la cavalcatura a carico del comune nel primo caso e del titolare assente nel secondo; 4° prestarsi gratuitamente ai consulti ed operazioni in ambedue le condotte, sempre che il richiedente fornisca la cavalcatura; 5° inoculare il *virus-vaccino*; 6° visitare i compresi nell'arruolamento militare e nella guardia nazionale; 7° visitare dietro invito dell'autorità municipale le carni macellate e i commestibili, non che fare le verificazioni e perizie che potessero interessare la igiene pubblica; 8° uniformarsi in tutto ciò che attiene alla pubblica salute alle prescrizioni delle leggi e dei veglianti regolamenti sì locali che generali; 9° e finalmente il titolare e reciprocamente il comune in caso di renunzia o esclusione da tale impiego, dovranno accordarsi tre mesi di tempo a provvedersi.

Quelli che volessero concorrere a detto impiego sono invitati a far pervenire franchi di posta al sottoscritto dentro il termine di giorni venti le loro istanze in forma legale co' documenti che stiano a provare la loro moralità, capacità, età e stato.

Dall'uffizio comunale di Rio nell'Elba.
9 novembre 1867.

Il Sindaco
3665 V. Mellini.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 46ª *dell'anno* 1867 — 3742

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	354	249	50 934 16	65,062 63
Depositi diversi	21	37	48,759 »	75,140 47
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente	»	»	»	23,674 77
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	»	5,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	99,693 16	168,877 87

Avviso.

Si deduce a pubblica notizia che con istrumento ai rogiti dell'infrascritto notaio in data dell'8 ottobre decorso, trascritto per estratto nella cancelleria di questo tribunale civile ed affisso ai termini del vigente Codice di commercio, il signor Filippo del fu Giuseppe Filidei è stato disinteressato a contanti dal fratello signor Adeodato di ogni e qualunque suo diritto sul patrimonio già comune fra essi, e ciò con effetto retroattivo al 16 marzo anno corrente. Talchè nel solo signor Adeodato Filidei si è concentrata e riunita, a partire da detta epoca, la piena e libera proprietà di tutti i beni ed assegnamenti di ogni specie, tanto provenienti dalla paterna eredità, quanto dalla vegliata comunione d'interessi, e così dal solo signor Adeodato Filidei suddetto si è continuato e si continua il commercio dei grani ed il giro delle operazioni bancarie in questa piazza colla prosecuzione della firma e della ditta Giuseppe Filidei.

In questa occasione ripete il detto signor Filidei che non riconoscerà giammai veruna operazione, nè veruna firma venissero da altri effettuate in suo nome, giacchè nessuno ha mandato nè regolare, nè tacito o presunto per rappresentarlo.

Firenze, li 16 novembre 1867.
3736 Giovanni Pucci.

Provincia di Firenze

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto direttore del demanio in Firenze rende noto al pubblico:

Che in conformità al capo V del regolamento per la esecuzione della legge 15 agosto 1867, n° 3848, approvato con R. decreto del 22 successivo, n° 3852, sarà proceduto nel locale dell'ufficio del registro di Prato sotto la presidenza del delegato della Commissione provinciale istituita colla citata legge, e coll'intervento del ricevitore del registro locale quale rappresentante delle R. finanze, alle ore dieci (10) antim. del giorno 2 dicembre 1867 e giorni successivi, all'incanto dei lotti dei beni qui sotto descritti per liberarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sotto le appresso condizioni:

1° L'incanto avrà luogo per pubblica gara col sistema della estinzione delle candele nel modo prescritto dall'art. 104 del precitato regolamento.

2° Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri di avere depositato, a cauzione dell'offerta, in una delle casse dello Stato, in contanti o in titoli del Debito Pubblico, o in quelli che il R. Governo sarà per emettere a forma dell'articolo 17 della legge anzidetta, il decimo del valore pel quale sono aperti gli incanti.

3° Saranno ammesse anche le offerte per procura sotto la osservanza degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.

4° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

5° L'aggiudicazione sarà definitiva, nè saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

6° Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ec. ec., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 per 100 (cinque per cento) del prezzo di aggiudicazione.

7° Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto, ed alle condizioni generali e speciali ivi designate; quali capitolati insieme colle tabelle e con i documenti di corredo, trovandosi depositati nell'uffizio del registro suddetto, saranno ostensibili a piacere dei concorrenti all'incanto.

N. d'ord. dei lotti	N. della tabella	Immobili che si pongono in vendita	Comune ove sono situati i beni posti in vendita	Valore estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	365	Podere con casa colonica lavorativo, vitato, pioppato, ecc., denominato il Crocifisso, nel popolo di S. Silvestro a Tobbiana.	Prato	25,227 60	2,522 76	100
2	366	Podere id. id. id. id. id. il Ferro, nel popolo di S. Martino a Paperino.	»	26,485 19	2,648 51	100
3	367	Grandioso stabile per uso di fattoria e villa composto di stanze cantinate e cantine, granai, con giardino cinto di mura con acqua perenne.	»	144,079 62	14,407 96	500
	371	Podere con casa colonica nel popolo di Mezzana denominato Mezzana, lavorativo, vitato, fruttato, ecc.				
	373	Podere id. id. id. id. Mezzana 2° id. id. id. id.				
	374	Id. id. id. id. id. Agio id. id. id. id.				
	375	Id. id. id. id. id. Mezzana id. id. id. id.				
4	368	Id. id. id. di Capaggio id. Paronese id. id. id. id.	»	16,330 84	1,683 08	100
5	369	Id. id. id. di S. Giorgio id. S. Giorgio alle Miccine id. id.	»	29,086 23	2,903 62	100
6	370	Id. con due case coloniche id. di Paperino id. il Ferro, id. id.	»	53,684 39	5,368 43	200
7	372	Id. con casa colonica nel popolo di Grignano, denominato la Croce, id. id.	»	47,112 42	4,711 24	100
8		Id. con casa colonica nel popolo di S. Pietro a Mezzana, denominato Mezzana o Prato.	»	28,766 35	2,876 63	100
9		Id. id. id. id. id. id. le Fonti	»	15,796 27	1,579 62	100
10		Id. id. id. di Pizzidimonte id. Pizzidimonte.	Campi, Calenz. e Prato	21,138 88	2,113 88	100
11		Id. con casa colonica che serve a due coloni id. di San Giorgio, a Colonica id. Colonica 1ª.	Prato	62,530 59	6,253 05	200
		Id. con casa colonica id. id. Colonica 2ª				
12		Id. id. id. id. id. id. il Casone . .	»	14,087 41	1,408 74	100
13		Id. id. id. id. di Seano id. Montecchio. . .	Carmignano	21,743 63	2,174 36	100
		Id. id. id. id. di Seano id. Montecchio Nuovo	»			

Firenze, 14 novembre 1867.

Il Direttore
3707 Cantamessa.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 31 luglio 1867.

Attivo.

Cassa . { Numerario in Cassa L. 93,263 70 / » alla Banca. . . . » 70,798 75 }		164,062 45
Portafoglio riescontato	L.	1,126,541 45
Conti correnti debitori	»	9,609,056 36
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	4,540,000 »
Anticipazioni sopra depositi	»	1,726,925 80
Fondi pubblici e azioni diverse	»	2,287,119 48
Partecipazione a diverse industrie	»	106,380 »
Spese generali	»	97,397 84
Versamento sulle nostre azioni non richiesto . . . 8,000,000 / Meno facoltativi a rimborsarsi. . . 11,200		7,988,800 »
Azioni non emesse	»	40,000,000 »
3654	L.	67,706,283 38

Passivo.

Capitale.. { Emesso . . L. 20,000,000 » / Non emesso » 40,000,000 » }		60,000,000 »
Conti correnti creditori	L.	1,652,933 78
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	5,000,000 »
Conti di deposito	»	155,400 56
Accettazioni ed effetti diversi a pagarsi	»	137,000 »
Profitti e perdite	»	508,515 13
Interessi e dividendi a pagarsi	»	186,325 14
Fondo di riserva	»	66,108 47
	L.	67,706,283 38

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 31 agosto 1867

Attivo.

Cassa { Num. in Cassa . . . . L. 63,246 75 / » alla Banca . . . . » 44,258 90 }		107,505 65
Portafoglio riescontato	L.	1,179,705 50
Conti correnti debitori	»	9,436,309 21
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	4,540,000 »
Anticipazioni sopra depositi	»	1,726,925 80
Fondi pubblici e azioni diverse	»	2,286,510 98
Partecipazione a diverse industrie	»	106,380 »
Spese generali	»	110,837 45
Versamento sulle nostre azioni non richiesto . . . 8,000,000 / Meno facoltativi a rimborsarsi . . 11,200		7,988,800 »
Azioni non emesse	»	40,000,000 »
3655	L.	67,482,974 59

Passivo.

Capitale... { Emesso . . . . . L. 20,000,000 / Non emesso . . » 40,000,000 }		60,000,000 »
Conti correnti creditori	L.	1,660,377 12
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	5,000,000 »
Conti di deposito	»	79,257 17
Accettazioni ed effetti diversi a pagarsi	»	83,000 »
Profitti e perdite	»	514,790 93
Interessi e dividendi a pagarsi	»	79,440 90
Fondo di riserva	»	66,108 47
	L.	67,482,974 59

Due Supplementi a questo numero contengono avvisi d'asta per vendita di beni ecclesiastici.

Domanda di nomina di perito.

Con atto di ricorso del 16 novembre 1867 il signor Lorenzo Valli possidente domiciliato al Borgo S. Lorenzo ed elettivamente in Firenze presso il sottoscritto procuratore, da cui è rappresentato, ha domandato all'ill.mo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze la nomina di un perito per stimare gli appresso beni che il detto signor Lorenzo Valli intende subastare a danno del signor Antonio Naldoni possidente domiciliato a S. Maria a Vezzano, comunità di Vicchio, per il pagamento di it. lire 1,016, con più i frutti e le spese di cui va creditore, in ordine alla sentenza del R. pretore del mandamento del Borgo S. Lorenzo del 14 gennaio 1867, ivi registrata il 21 detto, vol. 3, fog. 109, n° 45, con L. 2 20 da Comanducci, a forma del precetto trasmesso a detto signor Naldoni sotto di 2 luglio 1867, registrato al Borgo S. Lorenzo il 16 detto, vol. 4, fog. 33, n° 581, con lire 0 55 da Comanducci, e trascritto all'uffizio delle ipoteche di Firenze il 22 agosto 1867, vol. 12, art. 5.

I beni da stimarsi sono i seguenti:

Una casa padronale con casa da pigionali e podere annesso detto Querceto, posto nel popolo di S. Maria a Vezzano, comune di Vicchio, cui confina: a 1° Chiesa di S. Maria a Vezzano, 2° Del Turco Rosselli, 3° Naldoni, salvo se altri, ecc.

Un podere con casa colonica e terre annesse, lavorative, vitate, ulivate, pioppate e marronate in parte, detto Salomone, ossia Ai Sani, posto in detto popolo e comune, cui confina: a 1° Magni, 2° e 3° Chiesa di S. Maria a Vezzano, salvo se altri, ecc.

Un podere con casa colonica e terre annesse, lavorative, vitate, ulivate e marronate in parte, posto in detto popolo e comune, detto Cornacchiaja, o le Vigne, cui confina: a 1° e 2° Socci, a 3° Naldoni Luigi, a 4° Lucattini, salvo se altri ecc.

Una casa da pigionali con orto posta nel popolo di S. Maria a Vespignano, comune di Vicchio, cui confina: a 1° Sandrini Luigi, 2° Sandrini Enrico, 3° Sebastiano Cecchini.

Quali beni sono rappresentati ai campioni estimali della comunità di Vicchio in sezione D dalle particelle di n° 92, 99, 256, 259, 274, 360, 382, 385, 354, 355, 359, 367, 367², 368, 381, 555, 608, 609, 610, 719, 725, 723², 727, 361, 608², 552, 553, 903, 556, 904, 936, 362, 720, 713 in parte, 714, dagli articoli di stima di n° 59, 63, 162, 171, 235, 243, 245, 231, 332, 368, 369, 419, 422, 528, 515², 329, 330, 592, 333, 629, 654, 602, 580, ed in sezione E dalle particelle di n° 56, 57, 61, 67, 62, 58, 68, 60, 63, e dagli articoli di stima di n° 27, 28, 29, 498.

Firenze, li 16 novembre 1867.
3737 Dott. Pietro Capei.

Avviso.

Si fa noto come il signor Ferdinando Ambrogi domiciliato a Castagneto, a ministero del dottor Raffaello Falugi, in seguito alla scadenza del termine di cui all'articolo 660 del Codice di procedura civile ed in ordine all'articolo 664 del detto Codice, ha fino dal dì 14 novembre 1867 presentato al signor presidente del tribunale civile di Volterra ricorso per la nomina di un perito alla stima degli infrascritti immobili da subastarsi i primi due a danno dei debitori Luigi e Giuseppe Fusari, e gli altri a danno dei signori don Antonio Bucci, Michele Tosi ed Antonio Casabianca, tutti domiciliati a Castagneto, come terzi possessori quanto al 1° dell'immobile di n. 3, quanto al secondo dell'immobile di n. 4, e quanto al terzo dell'immobile di n. 5.

Descrizione degli immobili.

N. 1. Un appezzamento di saccate 3 1/2 o ari 220 1/2, formante la presella di n. 197, di dominio diretto della comunità di Castagneto luogo detto Cerreta, cui confinano Nesti, Martini, Acerbi ec., rappresentato al catasto dalla particella di n. 672 della sezione N, con rendita imponibile di lire 15 04.

N. 2. Altro pezzo di terra nuda con piccola casa detto Casavecchia, confinato Malenotti, Pantani, strade, ecc., rappresentato al catasto dalle particelle di n. 459 e 460 della sezione F, con rendita di lire 12 51.

N. 3. Un appezzamento di terra olivato e vitato di ari 315 detto il Baratto, confinato Carnesecchi, fratelli Maggi, strade, ecc., rappresentato al catasto dalla particella di n. 150 della sezione N, con rendita imponibile di lire 41 99.

N. 4. Un appezzamento di terra con casa colonica posto in luogo detto Gallinella, livellare del cavalier Franceschi, olivato, vitato, ecc., cui confinano via di Segalari, Maestrini, Pantani, ecc., rappresentato al catasto dalle particelle di n. 443, 361 e 304 della sezione G, con rendita imponibile di lire 6 59.

N. 5. Un appezzamento di terra nuda di ari 220 1/2, vocabolo Badia, livello della comunità di Castagneto, confinato da Camburani, Vanni e strade, rappresentato al catasto dalle particelle di n. 602, 623 e 738 della sez. O, con rendita imponibile di lire 14 64.

Tutti i quali immobili trovansi posti e situati nella comunità di Castagneto.

Fatto li 14 novembre 1867.

Dott Raffaello Falugi.

Estratto conforme all'originale, col quale collazionato concorda, e rilasciato per servire all'inserzione a farsi del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Volterra, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Li 14 novembre 1867.
3731 Il cancelliere: L. Daniele.

Avviso.

Si fa noto come il signor Giuseppe Fondelli, domiciliato nel popolo della Sassa, a ministero del dottore Raffaello Falugi, in seguito alla scadenza del termine di cui all'articolo 660 del Codice di procedura civile, ed in ordine all'articolo 664 del detto Codice, ha, fino dal dì 14 novembre 1867, presentato al signor presidente del tribunale civile di Volterra ricorso per la nomina di un perito alla stima degli infrascritti immobili da subastarsi a danno del debitore signor Serafino Querci, domiciliato esso pure nel popolo della Sassa.

Descrizione degli immobili:

Un appezzamento di terra, luogo detto *Querce dell'aia di Biribino*, della estensione di saccate 5 o ettari 2 ed are 53, terreno seminativo, sodivo ed in parte piantato a viti, con orto annesso, posto nel popolo della Sassa, comunità di Montecatini di Val di Cecina, confinato a: 1° Maffei cav. Niccolò; 2° Fantacci per due lati; 3° Cerri, quale appezzamento al catasto della comunità medesima corrisponde alla particella di numero 127, sezione P, gravato della rendita imponibile di lire 10 57.

Altro appezzamento di terra, posto come sopra, di saccate 3 o ettari 1 ed are 53, seminativo, nudo e macchioso, confinato: 1° Maffei; 2° marchese Ginori; 3° dai minori Fantacci, luogo detto Risecco, quale appezzamento al catasto della ricordata comunità corrisponde alle particelle di numero 116 e 117, sezione P, con rendita imponibile di lire 11 e centesimi 29.

Fatto li 14 novembre 1867.

Dott. Raffaello Falugi.

Estratto conforme all'originale, col quale collazionato concorda, e rilasciato per servire all'inserzione da farsi del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Volterra, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li 14 novembre 1867.

Il cancelliere
3730 L. Daniele.

Avviso.

Si fa noto come il dottor Raffaello Falugi legale domiciliato in Volterra, in seguito alla scadenza del termine di cui all'art. 660 del Codice di procedura civile ed in ordine all'art. 664 del detto Codice, ha fino dal dì 14 novembre 1867 presentato al signor presidente del tribunale civile di Volterra ricorso per la nomina di un perito alla stima degli infrascritti immobili da subastarsi, i primi due a danno del debitore Francesco Fabbri domiciliato nel popolo di Serrazzano, comunità di Pomarance, e l'altro a danno del signor Simone Bianchi domiciliato nel popolo suddetto, come terzo possessore.

Descrizione degli immobili.

N° 1. Una casa posta nel popolo di Serrazzano comunità suddetta, cui confinano a 1° Domenico Giaconi, 2° fratelli Mori Pietro e Giuseppe, 3° Valentino e Pietro Cerri, corrispondente alla particella di n° 405, articolo di stima 409, con rendita imponibile di lire 5 57.

N° 2. Un pezzo di terra posto nella comunità suddetta, confinato a 1° dai signori fratelli Beltrami; 2° Teresa vedova Cappellini; 3° i medesimi Beltrami; 4° Pietro Cheli, salvo se altri, ecc., corrispondente al catasto alla particella di n° 629, art. di stima 642, con rendita imponibile di lire 31 86.

N° 3. Una cantina facente parte della casa suddescritta, cui confinano a 1° fratelli Simone Bianco e Carlo Alfonso Bianchi, 2° Francesco Niccolai, 3° via della Ruga, 4° Nocenti Baldassarre, corrispondente al catasto alla particella di n° 414 in parte, art. di stima 420, con rendita imponibile di L. 5 57, tutti i quali immobili sono posti e situati nella sezione L della preindicata comunità di Pomarance.

Fatto li 14 novembre 1867.

Dott. Raffaello Falugi.

Estratto conforme all'originale, col quale collazionato concorda, e rilasciato per servire all'inserzione da farsi del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*

Volterra, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Li 14 novembre 1867.
3732 Il canc. L. Daniele.

Diffidamento.

Il sottoscritto Carlo Bettazzi negoziante domiciliato in Alessandria d'Egitto, ed attualmente dimorante in Pisa, per ogni miglior fine ed effetto deduce a pubblica notizia che provvedendo largamente al mantenimento della famiglia non riconoscerà i debiti che gl'individui della famiglia stessa potessero contrarre.

3733 Carlo Bettazzi.

Tribunale civile di Reggio nell'Emilia.

Camera di disciplina dei procuratori.

NOTIFICAZIONE.

Sopra domanda dell'ill.mo signor professor avv. Prospero Cugini di Reggio, in seguito a decreto di questa presidenza, ed a senso dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859, si avvisa che il lodato signor Cugini ha cessato dall'esercizio della procura davanti questo tribunale, e che viene posto in corso il termine legale di sei mesi per l'opportuno esperimento di ragioni sulla malleveria da esso prestata mediante ipoteca pel retto esercizio della detta professione.

Reggio nell'Emilia, 9 novembre 1867.

Il Segretario
3729 Avv. Aronne Fabbrino.

Avviso.

La mattina del 20 dicembre 1867 nella sala di udienza del tribunale civile e correzionale di Pisa sarà proceduto all'incanto di una casa con giardino, posta in Pisa in via della Faggiola, cura di S Sisto, parte di 4 piani compreso il terreno, e parte di 3 piani con ingresso in via della Faggiola, botteghe, rimessa, chiostra e scala a lanterna, il tutto confinato a 1° detta via della Faggiola, a 2° e 3° Rozzalupi e Gordini, a 4° via detta dei Preti, a 5° S g. dott. Tito Castelli, distinta all'estimo della comunità di Pisa in sezione C, particelle di n° 183, 184, 3480 e 185, con rendita imponibile di tosc. lire 605 e cent. 28.

Detta casa appartiene al dott. Alessandro Comandoli di Pisa, ed è investita dagli atti esecutivi del signor Ferdinando Barsotti.

L'incanto si aprirà sul prezzo di stima giudiciale attribuitole dal perito Rossini di it. lire 40,494.

Fatto li 9 novembre 1867.

Il proc. del creditore istante
3735 G. Beltrami.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio.